



Decreto Sud: modifiche al credito d'imposta nel Mezzogiorno

7 MARZO 2017

Il [Decreto Sud](#), recentemente convertito in legge, modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla [legge di Stabilità 2016](#): in particolare è prevista l'inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato e sono aumentate le aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni strumentali nuovi.

SOMMARIO:

- > **LE NOVITÀ CONTENUTE NEL DECRETO SUD (D.L. N. 243/2016, CONVERTITO IN LEGGE N. 18/2017)**
- > **AMBITO SOGGETTIVO DELL'AGEVOLAZIONE**
- > **LE MICROIMPRESE, LE PICCOLE IMPRESE E LE MEDIE IMPRESE**
- > **QUALI INVESTIMENTI SONO AGEVOLABILI**
- > **COSA SI INTENDE PER STRUTTURA OPERATIVA**
- > **IL MAXI-AMMORTAMENTO**
- > **COME OPERA IL CREDITO D'IMPOSTA**
- > **INDICAZIONE DEL CREDITO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Le novità contenute nel decreto Sud ([D.L. n. 243/2016](#), convertito in [legge n. 18/2017](#))

Con la pubblicazione in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017, della [legge 27 febbraio 2017, n. 18](#), di conversione del [D.L. 29 dicembre 2016, n. 243](#), **sono operative le modifiche apportate in materia di credito d'imposta nel Mezzogiorno**, introdotto con la [legge di Stabilità 2016](#).

Il [decreto Sud](#) modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla [legge di Stabilità 2016](#); nella tabella che si riporta sono **evidenziate le novità**.

Novità in materia di credito d'imposta nel Mezzogiorno	
Ampliate le regioni interessate dal credito d'imposta nel Mezzogiorno	È inclusa la Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato, in quanto regione ove il tenore di vita è anormalmente basso, oppure con una grave forma di sottoccupazione.
	È introdotto l' aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni

Novità in materia di credito d'imposta nel Mezzogiorno	strumentali nuovi: si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25% per le grandi imprese
Nuove aliquote applicate al credito d'imposta	situato in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e al 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise. Si ricorda che le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. La norma previgente prevedeva, invece, una misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese.
Aumento dell'ammontare massimo dell'investimento	L' ammontare massimo di ciascun progetto di investimento , al quale è commisurato il credito d'imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; inoltre è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d'imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili.
Soppresso divieto di cumulo	È soppresso il divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti <i>de minimis</i> e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.

Domanda: Da quando saranno operative le nuove disposizioni in materia di credito d'imposta nel Mezzogiorno previste dal "decreto Sud" ([D.L. n. 243/2016](#))?

Risposta: Le modifiche introdotte con il decreto Sud si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del [D.L. n. 243 del 2016](#) (legge di conversione [27 febbraio 2017, n. 18](#), in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017) – **1° marzo 2017**.

Ambito soggettivo dell'agevolazione

L'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione è individuato dal primo periodo del [comma 98 della legge n. 208/2015](#), meglio conosciuta come la legge di Stabilità 2016, ai sensi del quale il credito d'imposta è attribuito "alle **imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi** indicati nel [comma 99](#), destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, Sardegna (...) Molise, e Abruzzo, (...), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019".

Possono usufruire del beneficio sul credito d'imposta nel Mezzogiorno tutti i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, individuabili in base all'[art. 55](#) del D.P.R. n. 917/1986, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, **che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili**.

Domanda: Uno **studio associato di professionisti** con sede in

Basilicata, che effettua alcuni investimenti strutturali, può usufruire del credito d'imposta nel Mezzogiorno?

Risposta: No, la normativa su questo punto è esplicita nel senso che possono beneficiare dell'agevolazione solo i titolari di redditi di imprese, mentre come risaputo lo studio associato professionale è titolare di reddito di lavoro autonomo.

Le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita **PMI**) è costituita da imprese che:

- a. hanno **meno di 250 occupati**, e
- b. hanno un **fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro**, oppure un **totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro**.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce **piccola impresa** quella che:

- a. ha **meno di 50 occupati**, e
- b. ha un **fatturato annuo** oppure un **totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro**.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce **microimpresa** quella che:

- a. ha **meno di 10 occupati**, e
- b. ha un **fatturato annuo** oppure un **totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro**.

I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Ai fini del [D.M. 18 aprile 2005](#), recante il titolo "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese":

- a. per **fatturato**, corrispondente alla voce A.1, del conto economico redatto secondo le vigenti norme del Codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite, nonché dell'Imposta sul Valore Aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b. per **totale di bilancio** si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
- c. per **occupati** si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Per le **nuove imprese**:

- a. il **fatturato annuo** ed il **totale di bilancio** sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al [D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689](#), e in conformità agli [artt. 2423](#) ss. c.c.;
- b. il numero degli **occupati** corrisponde al numero di **unita-lavorative-anno** (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

Si definisce **grande impresa** ogni impresa con **250 o più effettivi** oppure ogni impresa, anche con meno di 250 effettivi, con un **fatturato superiore a 50 milioni di euro** e un **bilancio superiore ai 43 milioni di euro**. Tale definizione discende da quella relativa alla Piccola e Media Impresa data dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE e recepita in Italia con il [D.M. 18 aprile 2005](#).

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
a) dipendenti	meno di 50	meno di 250	da 250
b) fatturato	non superiore a 10 milioni di euro	non superiore a 50 milioni di euro	da 50 milioni
	oppure	oppure	oppure
c) totale di bilancio	non superiore a 10 milioni di euro	non superiore a 43 milioni di euro	da 43 milioni di euro

Quali investimenti sono agevolabili

Risultano agevolabili gli investimenti in **macchinari, impianti e attrezzature varie**, relativi alla **creazione di un nuovo stabilimento**, all'**ampliamento** della capacità di uno stabilimento esistente, alla **diversificazione della produzione** di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un **cambiamento fondamentale del processo produttivo** complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una **nuova attività economica**.

I **beni**, conseguentemente, devono essere **di uso durevole** ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Sono, pertanto, **esclusi** i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. **beni merce**), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

Domanda: Possono usufruire dell'agevolazione i **beni utilizzati a fini dimostrativi** da parte della ditta venditrice?


Risposta: La [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 3 agosto 2016](#) ritiene di escludere dal beneficio i materiali di consumo. L'agevolazione non spetta, inoltre, per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Si ritiene, pertanto, di esprimere **parere negativo** alla domanda posta nel quesito.

Le regioni interessate dal provvedimento sono:

- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Molise;
- Sardegna;
- Abruzzo.

Con riguardo ai **beni complessi**, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche **beni usati**, la [circolare delle Entrate n. 34/E/2016](#) precisa che il **requisito della "novità"** sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati, individuato secondo il principio di competenza di cui all'[art. 109](#) del D.P.R. n. 917/1986, non sia prevalente, anche per effetto di eventuali oneri capitalizzati, rispetto al costo complessivamente sostenuto.



Cosa si intende per struttura operativa

Per “struttura produttiva”, in conformità a quanto affermato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, deve intendersi ogni **singola unità locale o stabilimento**, ubicati nei territori indicati nella **tabella soprariportata**, in cui il beneficiario esercita **l’attività d’impresa**.

Può trattarsi di:

- un **autonomo ramo di azienda**, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un’attività consistente nella produzione di un *output* specifico indirizzato al mercato;
- una **autonoma diramazione territoriale dell’azienda** ovvero una **mera linea di produzione** o un **reparto**, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un **centro autonomo di imputazione di costi** e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.

Per individuare la “struttura produttiva”, occorre valutare se le unità locali, le diramazioni territoriali, le linee di produzione o i reparti che insistono sul territorio dello stesso comune agevolato siano, o meno, parte integrante del medesimo processo produttivo (le predette “strutture” possono essere rappresentate, ad esempio, da depositi, punti vendita, uffici di rappresentanza, *showroom*, singoli impianti, magazzini di stoccaggio, ecc.).

Così, se nel territorio del medesimo comune l’impresa ha più “strutture” riferibili a processi produttivi diversi, deve individuarsi, nell’ambito del predetto comune, una pluralità di strutture produttive. Diversamente, se nel territorio del medesimo comune l’impresa ha più unità riferibili ad un unico processo produttivo, si manifesta, nell’insieme, un’unica struttura produttiva.

Il maxi-ammortamento

La **circolare delle Entrate n. 34/E/2016** evidenzia che l’ammontare dell’investimento (lordo) ammissibile all’agevolazione è dato, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna struttura produttiva, dal **costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie**. Ai fini della determinazione dell’investimento netto su cui calcolare il credito d’imposta, l’investimento lordo deve essere **decurtato degli ammortamenti fiscali** dedotti nel periodo di imposta, ad eccezione di quelli dedotti in applicazione dell’art. 1, commi da **91** a **94**, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. superammortamento), relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento. Per medesimi beni devono intendersi quei beni appartenenti ad una delle categorie richiamate dalla norma.

La citata circolare delle Entrate rileva, pertanto, che deve trattarsi di beni strumentali rientranti nelle categorie di impianti, macchinari e/o attrezzature. Tuttavia, **nel calcolo dell’investimento ammissibile non rilevano gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato**, che, pertanto, non devono essere sottratti dall’importo complessivo dell’investimento lordo.

gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione.

Relativamente ai limiti di utilizzo del credito d'imposta in esame, la normativa prevede che può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d'imposta agevolativi. Non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'[art. 34](#) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.

